



Ordinanza n. 42 /2018

Prot. n. 81691 del 21 MAG 2018

OGGETTO: Ridefinizione dell'orario di apertura al pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande insegna "Pippo Bar" sito in Ancona – via Sparapani n. 169 – impresa Orlandini Pierpaolo – Modifica della ordinanza sindacale n. 37/2018.

IL SINDACO

PREMESSO che con provvedimento sindacale n. 37/2018 - prot. n. 72874 del 08.05.2018, notificato ex artt. 139/145 c.p.c. in pari data, veniva ordinato al sig. Orlandini Pierpaolo, in qualità di titolare della omonima impresa individuale e quale titolare dell'esercizio di somministrazione alimenti e bevande insegna "Pippo Bar" sito nei locali di Ancona – via Sparapani n. 169, di osservare l'orario di chiusura al pubblico per l'esercizio predetto dalle ore 20,00 alle ore 8,00 per tutti i giorni della settimana e con effetto immediato, disponendo contestualmente che entro le ore 20,00 di ciascuna giornata i locali e le aree di pertinenza dell'esercizio stesso avrebbero dovuto essere sgomberate dagli avventori.

CONSIDERATO che in data 15.05.2018 è pervenuta dalla citata impresa Orlandini Pierpaolo, per il tramite dello studio legale avv. Francesco Boldrini, una nota, acquisita al protocollo del comune di Ancona al n. 78515, con la quale vengono confutate le motivazioni che hanno portato alla emanazione della ordinanza sindacale n. 37/2018 e viene richiesta in via principale la revoca del provvedimento stesso o in subordine la modifica dell'orario imposto. In particolare si chiede di rivedere il periodo di chiusura, stante il grave pregiudizio che l'orario imposto arreca alla attività del sig. Orlandini e che alla lunga potrebbe portare alla chiusura del locale.

Di fatto l'eventuale modifica dell'orario di apertura della mattina non influirebbe sulle motivazioni che hanno portato alla emissione del provvedimento 37/2018 (intrattenimento musicale con diffusione di musica udibile anche all'esterno) posto che la mattina l'esercizio in questione offre soltanto il pubblico servizio della colazione a beneficio dei fruitori.

Per quanto attiene invece l'eventuale modifica dell'orario di apertura della sera, nelle nota prot. n. 78515 si cita l'impegno esplicito dello stesso Orlandini a non effettuare più attività di intrattenimento musicale che possa arrecare disturbo ai residenti del quartiere ed alla quiete pubblica in generale.

VALUTATO positivamente il contenuto della nota pervenuta dal sig. Orlandini.

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 37/2018;

VISTA la Legge n. 241/1990;

CONSIDERATO che le premesse costituiscono parte integrante della presente ordinanza;

ORDINA

La modifica del provvedimento sindacale n. 37/2018 - prot. n. 72874 del 08.05.2018 come segue:


- il sig. Orlandini Pierpaolo, in qualità di titolare della omonima impresa individuale, e quale titolare dell'esercizio di somministrazione alimenti e bevande insegna "Pippo Bar" sito nei locali di Ancona – via Sparapani n. 169 deve osservare l'orario di chiusura al pubblico dalle ore 23,00 alle ore 6,30 per tutti i giorni della settimana con effetto immediato dalla data di notifica del presente provvedimento, disponendo contestualmente che entro le ore 23,00 di ciascuna giornata i locali e le aree di pertinenza del predetto esercizio devono essere sgomberati dagli avventori;
- di esporre in maniera visibile sulla porta di ingresso dei locali copia della presente ordinanza.

In caso di inottemperanza verrà applicato l'art. 650 del Codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità) e si procederà a termine di legge.

Qualora dovessero verificarsi ulteriori episodi che possano turbare la sicurezza urbana, saranno valutate ulteriori misure limitative.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR MARCHE entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

Ancona, li 21 MAG 2018

IL DIRIGENTE
Arch. Giacomo Circelli




IL SINDACO
Avv. Valeria Mancinelli


IL PRESENTE ATTO

DOVRA' ESSERE NOTIFICATO A MEZZO MESSI COMUNALI:

- esercizio Pippo Bar – via Sparapani n. 169 – Ancona – titolare Orlandini Pierpaolo

DOVRA' ESSERE NOTIFICATO A MEZZO PEC A:

- Prefettura di Ancona – PEC protocollo.prefan@pec.interno.it
- Asur Marche - Area Vasta n. 2 - PEC areavasta2.asur@emarche.it
- Guardia di Finanza Ancona – PEC an1020000p@pec.gdf.it
- Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – NAS di Ancona – PEC san34105@pec.carabinieri.it
- Comando Provinciale Carabinieri – PEC tan29515@pec.carabinieri.it
- Questura di Ancona – PEC ammin.quest.an@pecps.poliziadistato.it
PEC upgsp.quest.an@pecps.poliziadistato.it

DOVRA' ESSERE INVIATO A MEZZO MAIL A:

- Sindaco – sede – valeria.mancinelli@comune.ancona.it
- Assessore Urbanistica-Centro Storico-Commercio – sede – pierpaolo.sediari@comune.ancona.it
- Direzione SUI SUAP e SUEP – sede – giacomo.circelli@comune.ancona.it
- Direzione Avvocatura – sede – massimo.sgrignuoli@comune.ancona.it
- Comando Polizia Municipale – sede – liliana.rovaldi@comune.ancona.it

DOVRA' ESSERE PUBBLICATO all'Albo Pretorio comunale e sul sito internet del Comune

Sportello Unico Integrato – largo XXIV Maggio n.1 – PEC suap.comune.ancona@emarche.it

Scheda pro TRASPARENZA relativa:

a Decreto / Ordinanza sindacale n. 42 del 21 MAG 2018

a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n. _____

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI).

(1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.

Il Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli atti del Sindaco sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 con modalità (integralmente o per estrazione di dati da riportare in tabella) e collocazioni diverse nell'ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell'Ente.

anche ai fini dell'efficacia dell'Atto:


a) "La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (...) sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi." (ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

b) "Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; (...)" (ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli "incarichi" disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' resa (preventivamente) dall'incaricato: "Comma 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico." (ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

d) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti, e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi dell'art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il Dirigente della Direzione



PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 (*"atti e provvedimenti amministrativi"*)

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E' STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" (D.Lgs 196/2003) E DELLE "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

Il Dirigente della Direzione



(1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.

Il Dirigente della Direzione

- Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli atti del Sindaco hanno natura di "atti e provvedimenti amministrativi".
- Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimento ma solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come chiarito dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: "2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all' articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici".